

# **COMUNE DI LAPIO**

(Provincia di Avellino) Viale Sicilia 83030 Lapio (AV) Tel. 0825 982005 fax 0825 982351 C.F.80003550649 C.C.. 14753834

Ordinanza n. 10/2020

ORDINANZA IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE AI LATI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI.

#### IL SINDACO

#### **ESAMINATO**

lo stato di fatto delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Lapio;

#### **CONSIDERATO**

che la presenza di siepi vive e di piante radicate lungo il ciglio delle strade invadenti la carreggiata, di piante suscettibili di caduta, di rami sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali e interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada compromettendo la fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;

# **VERIFICATO**

che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse:

#### **VISTI**

- L' Art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il Codice della Strada vigente:
- Gli Artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

### **RILEVATA**

l'urgente necessità di eliminare pericoli in atto segnalati;

#### **SENTITO**

il Comando di Polizia Municipale;

# **ORDINA**

Ai proprietari dei terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del **Comune di Lapio** di provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio

stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza e la corretta tenuta dei fondi adiacenti le strade dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla **Polizia Municipale** sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico.

Scaduto il suddetto termine si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale.

## **INCARICA**

il Comando di Polizia Municipale di curare la scrupolosa osservanza del presente provvedimento, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori da un minimo di  $\in$  173,00 ad un massimo di  $\in$  695,00.

### RICORDA CHE

In caso di presenza di più **comproprietari** dello stesso fondo, ai sensi **dell'art. 197** del **Codice della Strada**, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Lapio, li 21.05.2020

IL SINDACO

(Dott.ssa Maria Teresa LEPORE)

